

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

12 gennaio 2026 – 16 gennaio 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

SUBAPPALTO NEI LAVORI A CATEGORIA UNICA: LA SOA DEL SUBAPPALTATORE VA COM- MISURATA ALLA QUOTA AFFIDATA

Con il parere n. 3915/2025 il MIT ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 in tema di subappalto nei lavori pubblici.

In particolare, è stato richiesto se, nell'ipotesi di appalto di lavori con categoria SOA unica e prevalente, e tenuto conto del limite massimo del 50% subappaltabile, il subappaltatore debba possedere una qualificazione SOA riferita all'intero importo dell'appalto ovvero limitata alla sola quota di lavori affidata in subappalto.

La risposta del MIT ha evidenziato che, in tali casi, il subappaltatore è tenuto a possedere la qualificazione SOA esclusivamente in relazione alla categoria e all'importo dei lavori effettivamente acquisiti in subappalto, e non con riferimento all'intero appalto, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenze n. 2182/2022 e n. 6060/2021), secondo cui la qualificazione deve essere commisurata ai lavori concretamente affidati.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** *** ***

*** *** ***

BENI CULTURALI OG2 – CHIARIMENTI DEL MIT SULL'OBBLIGO DEL RESTAURATORE IN SEDE DI COLLAUDO

Con il parere n. 3865 dell'11 dicembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso in merito alla necessità della presenza del restauratore nel collaudo dei lavori su beni culturali rientranti nella categoria OG2.

In particolare, è stato chiesto se, in caso di interventi di ristrutturazione o recupero di un bene vincolato che non interessano elementi di particolare pregio o rilevanza ai fini del vincolo (quali apparati decorativi, affreschi o finiture specifiche), sia comunque obbligatoria la nomina del restauratore ai fini del collaudo.

La risposta del MIT ha evidenziato che l'art. 22, comma 1, dell'allegato II.18 del D.lgs. 36/2023 prevede in modo espresso la presenza del restauratore per il collaudo dei lavori su beni culturali OG2, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento. Tale previsione

è ricondotta alla natura del bene sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, con la conseguenza che anche interventi di manutenzione ordinaria possono incidere sull'integrità del bene e richiedono lo svolgimento del collaudo con competenze specialistiche.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

Focus Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17 DICEMBRE 2025, N. 10013

Con la sentenza n. 10013/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato sui presupposti e sui limiti dell'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC di una risoluzione contrattuale relativa a un appalto di lavori pubblici.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'annotazione disposta dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, disposizione richiamata dal Collegio nella sua attuale formulazione di cui all'art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, concernente la risoluzione di un contratto di lavori di manutenzione straordinaria per grave inadempimento, adottata per mancato avvio dell'esecuzione delle opere.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sussistenti l'utilità della notizia annotata e la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, nonché adeguatamente valutate le deduzioni difensive svolte in sede procedimentale, ed escludendo la sussistenza di vizi motivazionali o istruttori del provvedimento dell'ANAC.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado, e ha ribadito che l'annotazione nel casellario informatico assolve a una funzione di pubblicità notiziale. In tale ambito, l'Autorità è tenuta a limitarsi alla verifica dell'utilità dell'informazione e della non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, senza procedere ad accertamenti di merito sull'effettiva sussistenza dell'inadempimento contrattuale, riservati alle competenti sedi giurisdizionali. È stato altresì precisato che la risoluzione del contratto per grave inadempimento costituisce un'ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale l'obbligo motivazionale dell'ANAC in ordine all'utilità della notizia risulta attenuato, salvo la presenza di evidenti elementi di manifesta inconferenza, e che non occorre attendere la conclusione del contenzioso civile instaurato sulla risoluzione contrattuale quando l'Autorità accerti che i fatti segnalati possono rilevare ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** *** ***

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 07/01/2026, N. 00099

Con la sentenza n. 99/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di qualificazione SOA, subappalto necessario e limiti del soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento di lavori pubblici disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023.

La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ex artt. 50 e 108 del medesimo decreto, nella quale la lex specialis richiedeva il possesso di qualificazioni SOA in categorie prevalenti e scorporabili a qualificazione obbligatoria, prevedendo, in mancanza, l'obbligo di ricorso al subappalto necessario ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, l'operatore risultato aggiudicatario era privo, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, della qualificazione richiesta in una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e non aveva dichiarato, nel DGUE, la volontà di ricorrere al subappalto necessario, avendo anzi escluso tale opzione. L'amministrazione precedente aveva consentito, mediante attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, la rettifica delle dichiarazioni e la produzione di un nuovo DGUE, confermando l'aggiudicazione.

In primo grado il TAR ha accolto l'impugnazione, annullando l'aggiudicazione e ritenendo illegittimo il ricorso al soccorso istruttorio, poiché utilizzato per colmare una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione, non sanabile dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, affermando che la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario costituisce modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e deve essere resa sin dalla domanda di partecipazione. È stato ribadito che il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, non può essere utilizzato per integrare o modificare elementi essenziali dell'offerta o per sanare la mancanza originaria di un requisito richiesto dalla lex specialis, pena la violazione dei principi di par condicio e autoresponsabilità dei concorrenti.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** ***